



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

**Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico, di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 30/03/2021

Sommario

TITOLO PRIMO	4
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni	4
Articolo 3 Occupazioni d’urgenza.....	5
Articolo 4 Dichiarazione per particolari fattispecie.....	5
Articolo 5 Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni	6
Articolo 6 Norme di riferimento.....	7
Articolo 7 Occupazioni e messaggi pubblicitari non consentiti	7
Articolo 8 Avvio del procedimento amministrativo	7
Articolo 9 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	8
Articolo 10 Istruttoria	8
Articolo 11 Conclusione del procedimento	8
Articolo 12 Obblighi ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione	9
Articolo 13 Deposito cauzionale	9
Articolo 14 Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	10
Articolo 15 Principali obblighi del concessionario	10
Articolo 16 Revoca e modifica. Rinuncia.....	11
Articolo 17 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	11
Articolo 18 Dichiarazione di decadenza.....	12
Articolo 20 Subentro	12
Articolo 21 Rinnovo e proroga.....	12
Articolo 22 Attività specifiche del Concessionario gestore della riscossione e accertamento del Canone.	13
TITOLO SECONDO.....	14
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	14
Articolo 23 Oggetto del canone.....	14
Articolo 24 Ambito di applicazione del canone	14
Articolo 25 Soggetto passivo.....	14
Articolo 26 Soggetto attivo.....	15
Articolo 27 Criteri per la graduazione e determinazione del canone	15
Articolo 28 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....	16

Articolo 29 Modalità di applicazione del canone	16
Articolo 30 Modalità di determinazione del canone in base alla zona	17
Articolo 31 Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità	17
Articolo 32 Riduzioni	18
Articolo 33 Esenzioni	19
Articolo 34 Versamento del canone	21
Articolo 35 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi indennità e sanzioni	22
Articolo 36 Sanzioni amministrative pecuniarie	23
Articolo 37 Accertamento – recupero canone – riscossione coattiva	23
Articolo 38 Rimborsi e Compensazioni	23
TITOLO TERZO	25
CANONE DOVUTO PER MERCATI E FIERE	25
Articolo 39 Mercati e fiere	25
Articolo 40 Criteri di determinazione del canone	25
Articolo 41 Versamento del canone	25
Articolo 42 Subentro, cessazione, rimborso	26
TITOLO QUARTO	27
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	27
Articolo 43 Gestione del servizio	27
Articolo 44 Tipologia degli impianti di affissione	27
Articolo 45 Canone sul servizio affissioni	27
Articolo 46 Tariffe e maggiorazioni	28
Articolo 47 Riduzione del canone	28
Articolo 48 Esenzioni dal canone	28
Articolo 49 Modalità per il servizio affissioni	29
Articolo 50 Materiale pubblicitario abusivo	30
Articolo 51 Disposizioni finali	30

TITOLO PRIMO

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento, disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Oltre a ogni disposizione di legge, valgono le norme regolamentari comunali che trattano singole e circostanziate materie, in quanto compatibili.
5. In particolare e a titolo esemplificativo, si fa riferimento alla disciplina delle attività di gestione delle funzioni "Commercio", "Sportello Unico per le Attività Produttive", "Edilizia privata", "Mobilità" "Controlli di polizia locale", "Tributi".
6. Le disposizioni del Regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi e aree private o appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività e alla diffusione di messaggi pubblicitari che sia percepibile dalle aree stesse o da aree pubbliche.

Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
2. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, individuati a norma del Codice della Strada.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero comunque gravate da altro diritto di godimento a favore della collettività.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia esente da canone.
6. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere comunque comunicate, secondo la disciplina del Regolamento. La comunicazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione sia esente da canone.
7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, questa si intende in capo all'ente che amministra il bene.
8. Si applicano le disposizioni del Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (e/o nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Regolamento comunale del Mercato.

Articolo 3 Occupazioni d'urgenza

1. In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone o cose, e/o per ragioni di sicurezza, si può procedere a occupare il suolo pubblico in assenza di atto autorizzativo, dandone immediata comunicazione, con procedura semplificata (anche via email o PEC), al Comune.
2. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo all'avvenuta occupazione; alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
3. L'ufficio competente, attraverso il Concessionario per la riscossione del Canone, provvede a comunicare l'eventuale importo del canone da versare; entro le 48 ore dalla presentazione della domanda di concessione, l'interessato ha l'obbligo di trasmettere ricevuta del pagamento.
4. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità e urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva, con gli effetti sanzionatori previsti dal presente Regolamento e l'obbligo immediato di sgombero.

Articolo 4 Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Tale dichiarazione deve essere presentata al Concessionario della gestione del Canone Patrimoniale prima dell'inizio dell'occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. A seguito della comunicazione di cui sopra il Gestore del Canone provvede al conteggio degli importi dovuti e alla consegna dell'avviso di pagamento.
3. Copia della ricevuta di pagamento deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibito agli addetti al controllo.
4. Per le occupazioni relative i **servizi di rete** è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno

- precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
5. Per l'esposizione di **locandine** all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.
 6. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di **volantini**, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
 7. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su **veicoli** è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare la titolarità, marca, modello e numero di targa o allegare copia del libretto di circolazione.
 8. Per la pubblicità realizzate sulle **vetrine** o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari.
 9. Per i **cartelli "vendesi/affittasi"** degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
 10. La pubblicità effettuata all'interno di **luoghi aperti al pubblico** (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del Canone ove non esente.
 11. Tutte le esposizioni pubblicitarie che, ai sensi del Codice della Strada (d. lgs. 30/04/1992, n. 285, d. lgs 10/09/1993, n. 360) e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (d.p.r. 16/12/1992, n. 495) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa, devono essere dichiarate.

Articolo 5 Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo le norme vigenti o l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'ufficio competente, in quanto titolare della relativa funzione secondo gli atti di macro-organizzazione, provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria e organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria.

3. I procedimenti si svolgono nelle modalità previste dalle leggi o dai regolamenti, anche in modalità telematica o con strumenti analoghi.

Articolo 6 Norme di riferimento

1. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2008 e s.m.i. e delle disposizioni previste dal Regolamento edilizio così come approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 36 del 26 luglio 2018".
2. La revisione del Piano generale degli impianti si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto del contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale e estetico;
 - c) il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare e armonizzarsi alle norme del Codice della Strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, nonché ai regolamenti comunali.

Articolo 7 Occupazioni e messaggi pubblicitari non consentiti

1. Sono in ogni caso vietate le occupazioni in contrasto con il decoro cittadino o per l'esercizio di attività non consentite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano, anche indirettamente, implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e di identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
3. E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità mediante lancio di volantini o altro da automezzi o aeromobili.

Articolo 8 Avvio del procedimento amministrativo

1. Ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al d.p.r. 07/09/2010, n. 160, ovvero dell'ufficio Edilizia Privata o altro ufficio competente il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici o installazione di mezzi pubblicitari inizia con la presentazione della domanda al Comune, anche in modalità telematica, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazioni).

3. Ai proprietari di negozi posti a fronte delle aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta al primo richiedente in ordine di arrivo dell'istanza.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica, e presentata ai sensi del primo comma.

Articolo 9 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/06/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 10 Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e a un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prescritta, il responsabile formula al SUAP, per i procedimenti dallo stesso avviati, ovvero all'interessato, negli altri casi, una richiesta di integrazione in unica soluzione, assicurandone la completezza.
3. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di cui al periodo precedente. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno.
5. In caso di presentazione di istanza irregolare i termini sono invece interrotti, a seguito di idonea motivata comunicazione, con le modalità di cui al precedente comma 2. Il richiedente deve provvedere entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'archiviazione della stessa. L'intero termine decorrere nuovamente dall'avvenuta regolarizzazione.

Articolo 11 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di motivato diniego delle stesse, garantendo, in questo caso, il preavviso di rigetto nelle forme di legge.
2. L'ufficio competente riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite il

Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste.

Articolo 12 Obblighi ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è sempre subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, delle spese di istruttoria ovvero delle altre spese ove previste;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio, secondo le prescrizioni del successivo articolo del Regolamento;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del Regolamento.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di **morosità** del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo o l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
3. L'ufficio competente emette il provvedimento finale dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.
4. Per quanto attiene il Canone mercatale per il quale alla data di stesura del presente regolamento sono già state emesse concessioni, i posteggiatori hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per la regolarizzazione delle ultime due annualità relative al tributo locale pregresso sull'occupazione di suolo pubblico. L'adesione ad un piano di rateizzazione e il regolare versamento delle rate previste vale ai fini dell'assolvimento della presente disposizione anche qualora le rate concordate scadano oltre il 31 dicembre 2021. Il piano di rateazione potrà essere concordato direttamente con il Concessionario della gestione del Canone che ne darà conto ai competenti uffici comunali.

Articolo 13 Deposito cauzionale

1. Le occupazioni di suolo che possono arrecare danni alle strutture pubbliche (con manufatti, lavori edili, chioschi ecc.) sono subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, anche dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Articolo 14 Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione contiene, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione;
 - e) l'effettuazione del versamento del canone di cui ai successivi articoli del presente regolamento;
 - f) l'indicazione della decadenza automatica della concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria contiene, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) l'indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'effettuazione del versamento del canone di cui ai successivi articoli del presente regolamento;
 - f) l'indicazione della decadenza automatica della concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.
3. La concessione o autorizzazione viene rilasciata previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone. Il provvedimento deve essere ritirato entro 30 giorni dall'emissione.

Articolo 15 Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione, nonché le disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, salvo che non ne richieda modifica nei modi e nei termini indicati per il rilascio di autorizzazioni o concessioni.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e a esibirli a richiesta del personale

incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'amministrazione può provvedere al rilascio di un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 16 Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso proporzionale del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del Regolamento. Anche in relazione alla durata della sospensione, è dovuto un rimborso proporzionale.
3. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederanno in danno gli uffici comunali, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente. Allo scopo, l'Amministrazione comunale fa uso della normativa in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
5. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto alla restituzione del canone.

Articolo 17 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il Concessionario della gestione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale, competente alla liquidazione, accertamento e riscossione del canone, attiva un recupero bonario del canone e comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Articolo 18 Dichiarazione di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - c) violazione di norme di legge o di regolamenti in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato ritiro del provvedimento di concessione o autorizzazione negli stessi termini di cui alla lettera precedente;
 - f) qualora vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio del provvedimento;
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 20 Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la subconcessione a terzi, la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato a attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda nelle modalità di cui al Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 21 Rinnovo e proroga

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 10 giorni se trattasi di occupazioni temporanee.
2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.

6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 22 Attività specifiche del Concessionario gestore della riscossione e accertamento del Canone.

1. Il Concessionario gestore del Canone unico patrimoniale e mercatale, provvede alla predisposizione degli avvisi di pagamento e al loro invio a coloro che hanno richiesto una concessione o autorizzazione. La concessione o autorizzazione viene rilasciata, dall'ufficio comunale competente, previo verifica del pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
2. Il Concessionario provvede alla trasmissione degli avvisi di pagamento per le annualità successive in caso di concessioni e autorizzazioni permanenti (durata superiore all'anno) e all'accertamento del pagamento del Canone dovuto.
3. Per il versamento del Canone mercatale il Concessionario della gestione del Canone provvede alla notifica diretta degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento frazionati in 4 rate di pari importo qualora il Canone sia di importo superiore a € 250,00.
4. Il Concessionario su richiesta dei titolari delle concessioni e autorizzazioni provvede alla predisposizione dei piani di rateizzazione qualora sussistano i requisiti.
5. Lo stesso provvede, in accordo con gli ambulanti, alla predisposizione dei piani di rateizzazione per la regolarizzazione dei debiti pregressi relativi alle ultime due annualità del tributo locale sull'occupazione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 12.
6. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
7. Il Concessionario provvede alla registrazione e gestione come sopra indicato, anche per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del Regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune a altre amministrazioni.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 23 Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato o a indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività.
2. Sono oggetto del canone anche le occupazioni di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui alla Parte Terza del Regolamento.

Articolo 24 Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del Codice della strada.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
5. Non si applica il canone alle occupazioni realizzate con balconi, verande e bowindows e alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare.
6. Non applica il canone alla diffusione di messaggi pubblicitari con superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 25 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 26 Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Le tariffe del Canone sono deliberate dalla Giunta Comunale e si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta medesima.
3. In particolari circostanze la Giunta Comunale può procedere al differimento dei termini di versamento del Canone, come previsti dal presente regolamento, ovvero può deliberare agevolazioni specifiche per eventi straordinari quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza sanitaria.
4. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 della fonte legale di regolazione.
5. In caso di gestione diretta l'Amministrazione comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
6. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 5 spettano al concessionario. Il Comune di Codogno ha affidato in Concessione la gestione del Canone Patrimoniale per l'occupazione di suolo, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva) nonché il servizio delle affissioni.

Articolo 27 Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Codogno ha una popolazione residente al 31/12/2020 di 15.780 persone.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati, o lineari, con arrotondamento **metro quadrato** superiore per le occupazioni di suolo pubblico e al **mezzo metro quadrato** superiore per le esposizioni pubblicitarie;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla modalità e superficie dell'occupazione o del messaggio pubblicitario;
 - e) graduazione in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi eventualmente sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente, è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di

riduzione ovvero indicando espressamente le maggiorazioni o le riduzioni per le diverse fattispecie.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

Articolo 28 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del Regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 4, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per le diffusioni pubblicitarie temporanee o giornaliere effettuate con locandine, striscioni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 14 (tariffa pari al 70% della corrispondente tariffa giornaliera);
 - dalle ore 14 alle ore 07 (tariffa pari al 30% della corrispondente tariffa giornaliera).

Articolo 29 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati o lineari, come indicato al precedente art. 27, comma 2, lett. b). Ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, il canone non si applica alle occupazioni inferiori a mezzo mq. e alle esposizioni pubblicitarie inferiori a 300 cmq.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte calcolata in metri quadrati.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori a mezzo mq. (autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i

- mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
 7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
 8. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
 9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 30 Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone alle occupazioni di suolo, anche quelle relative a fiere e mercati, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, secondo la classificazione adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30.03.1994:

PRIMA CATEGORIA

Viale Gandolfi - Viale Vittorio Veneto - Viale Martiri dello Spielberg - Viale Risorgimento - Viale Trento - Viale Trieste - Viale Gorizia - Viale Manzoni

Tutte le strade ed aree pubbliche all'interno dei viali medesimi, con esclusione di Piazzale Carabinieri d'Italia in occasione della Fiera Autunnale.

SECONDA CATEGORIA

Tutto il territorio non ricompreso nella prima categoria. Si include Piazzale Carabinieri d'Italia in occasione della Fiera Autunnale.

2. In ragione delle zone del territorio comunale come sopra definite, le tariffe applicabili alla seconda categoria sono ridotte del 20% rispetto alla prima categoria.

Articolo 31 Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità

1. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca il canone è dovuto applicando il relativo coefficiente moltiplicatore che tiene conto della tipologia di esposizione in relazione ai seguenti criteri:
 - diffusione pubblicitaria con superficie fino a mq. 5,5;
 - diffusione pubblicitaria con superficie tra mq. 5,5 e mq. 8,5;
 - diffusione pubblicitaria con superficie oltre mq. 8,5.

Per la diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone è maggiorato:

- del 100% fino a 5,5 mq.
 - del 67% per le superfici da 5,51, a 8,5 mq.
 - del 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,51 mq.
2. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
 3. Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. Tale forma di pubblicità è soggetta alle limitazioni di cui al regolamento di polizia locale in relazione al luogo e al tempo.
 4. La pubblicità effettuata con **veicoli** in genere:
 - è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
 - per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito mediante i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale;
 - per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché i veicoli su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Articolo 32 Riduzioni

1. Si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) con riferimento alle sole occupazioni temporanee, si applicano le seguenti riduzioni, in ragione della durata delle stesse: 20% se superiore a 15 giorni, 50% se superiore a 30 giorni, 51% se superiore a 180. Ogni riduzione è applicata allo scaglione precedente di tariffa;
 - b) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - c) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - 50 % fino a 100 metri quadrati;
 - 20% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati;
 - 25% per la parte eccedente 500 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati;
 - 10% per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
 - d) per le occupazioni del sottosuolo il canone è ridotto ad un quarto;
 - e) è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone.

Articolo 33 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Si considerano insegne d'esercizio le scritte, anche su tenda, tabelle, pannelli e mezzi similari a carattere permanente, esposti presso la sede, o nelle immediate vicinanze di un esercizio, industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Devono adempiere, in via esclusiva o principale, alla funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 2 ore;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- le occupazioni con passi carrabili;
- le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché prive di messaggi pubblicitari;
- le occupazioni per manifestazioni o iniziative di carattere politico purché la superficie occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- le occupazioni per iniziative di raccolta fondi da parte delle ONLUS, purché la superficie occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- la collocazione di cartelli pubblicitari di superficie fino a mezzo metro quadrato su aree comunali destinate a verde pubblico, da parte di soggetti privati che provvedono all'allestimento e gestione / manutenzione del verde mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione;

- le occupazioni temporanee di suolo pubblico da effettuare nelle aree e spazi, anche verdi, finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale, per le quali la Giunta Comunale dia il proprio Patrocinio all'iniziativa;
- le occupazioni temporanee di promozione economica, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio codognese e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono, per le quali la Giunta Comunale dia il proprio patrocinio all'iniziativa.

Articolo 34 Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4 del Regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00, è consentito, previa richiesta al Concessionario, il versamento in rate trimestrali di pari importo, con scadenza 31/03, 31/05, 31/07 e 30/09. La prima rata deve essere versata al rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Tuttavia qualora l'importo del canone sia superiore a euro 250,00, è consentito, previa richiesta al Concessionario, il versamento in numero massimo di 3 rate di pari importo, con le scadenze da definire in accordo e l'ultima da versarsi prima della fine dell'occupazione.
8. L'importo minimo della tassa da versare è di € 2,00.
9. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto a effettuare il versamento del canone dovuto entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base del numero complessivo delle utenze del soggetto stesso e di tutti gli altri utenti che utilizzano le reti al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni già in essere all'entrata in vigore del canone, e per il primo anno di applicazione, la dichiarazione del numero delle utenze complessive deve essere effettuata entro il 30 aprile 2021.
10. Il Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle

relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Articolo 35 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi indennità e sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 4 del Regolamento, sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultino difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultino eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggano oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione;
 - d) siano mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi determinano l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 30%; considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a);
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada;
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede il Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della legge 27/12/2019, n. 160. La

notifica dell'avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 36 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'omesso, parziale, tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al **30%** dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n. 160.
2. Il tardivo o parziale versamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ridotta al **15%**.

Articolo 37 Accertamento – recupero canone – riscossione coattiva

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale, mediante propri dipendenti cui siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Concessionario suddetto.
3. Il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché al recupero delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n. 160.
4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.
6. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale.

Articolo 38 Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

2. Il rimborso del canone riconosciuto dovuto, a seguito di verifica attraverso il Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale, è disposto dal Comune, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il rimborso relativo alle affissioni non effettuate è disposto entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 2,00.
5. È ammessa la compensazione fra crediti e debiti, anche con riferimento a diversi anni solari di riferimento.
6. Per avvalersi della compensazione, è necessario presentare apposita istanza; la compensazione è subordinata a provvedimento di accoglimento da parte del Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale.

TITOLO TERZO

CANONE DOVUTO PER MERCATI E FIERE

Articolo 39 Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette alle prescrizioni contenute nel Regolamento del Mercato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 30/11/2000 e s.m.i. - nel Regolamento della Fiera Agricola Autunnale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2013 e s.m.i. - nel regolamento per la concessione di aree per l'installazione di parchi di divertimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 214 del 06/06/1977.
2. Per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione e alla durata della stessa.
4. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale. Qualora non deliberate espressamente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Si applicano le disposizioni dell'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 40 Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa deliberata.
2. Le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli sono previste a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 14
 - dalle ore 14 alle ore 07
3. La tariffa oraria del mercato è pari a 1/9 della tariffa standard giornaliera.
4. Ai fini del calcolo del canone, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 30.
5. In occasione della Fiera Autunnale di Codogno per le attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica una riduzione del 50%.
6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
7. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 41 Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. Per importi superiori, è consentito, previa richiesta al

Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale, il versamento in rate trimestrali di pari importo aventi scadenza il 31/03, 31/05, 31/07 e 30/09. Per le occupazioni che hanno inizio nel corso dell'anno, la prima rata deve essere versata al rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
3. Gli importi sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12 per la regolarizzazione dei debiti pregressi relativi all'occupazione di suolo delle ultime due annualità, e dell'articolo 17 per la decadenza a seguito di mancato pagamento del canone dovuto.
5. Per l'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente articolo e per le occupazioni abusive si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37 in quanto compatibili.

Articolo 42 Subentro, cessazione, rimborso

1. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore, o nei casi di versamento eccedente o non dovuto, secondo quanto prescritto all'articolo 38.

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 Gestione del servizio

1. Il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire, a cura del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 44 Tipologia degli impianti di affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2008 e s.m.i.
3. La superficie complessiva è di 529 metri quadrati. Tale superficie è ripartita come segue:
 - a) impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale culturale, e comunque prive di rilevanza economica (vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici, escluso le affissioni elettorali, nonché quelle di natura culturale, di volontariato, di servizio civile, di partecipazione) per un quantitativo pari al 30% della superficie complessiva;
 - b) impianti destinati alle affissioni commerciali (vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica), per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva.

Articolo 45 Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, a favore del Concessionario del servizio affissioni, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo di bollettino emesso dal Concessionario del servizio attraverso il canale di pagamento PAGOPA.
3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale. Qualora non deliberate espressamente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 46 Tariffe e maggiorazioni

1. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è di 10 giorni.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. La stessa maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
3. Per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 50,00% della superficie disponibile il canone per l'affissione è maggiorato del 100 per cento.

Articolo 47 Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione di cui all'art.33;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 48 Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Codogno svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 49 Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Concessionario del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza della commissione e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate. Il Comune procederà al rimborso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, previa conferma da parte del Concessionario del servizio.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 26 per ciascuna commissione.
10. Il Gestore del servizio mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
11. L'importo minimo dei versamenti è fissato in 2 euro; il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

Articolo 50 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Il Concessionario della gestione del Canone, e la Polizia Locale, esercitano il controllo sulla corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati a eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
4. Il materiale defisso verrà distrutto. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo di ciascun manifesto di formato 70 x100 deaffisso o coperto è stabilito in € 5,00 (cinque/00).
5. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dagli articoli 35 e 36.

Articolo 51 Disposizioni finali

1. Il Regolamento entra in vigore dallo 01/01/2021.
2. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria *ratione materiae*. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento. I versamenti a titolo di canone permanente autorizzati o già in concessione negli anni precedenti sono posticipati al 30 aprile p.v.